

ECC.

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE LAZIO**  
**SEDE DI ROMA - N.R.G. 12070/2025**  
**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**  
**CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.**

Nella causa n.r.g. 12070/2025, per:

**ALESSANDRA SALLUSTIO,** [REDACTED] (c.f.:  
SLLLSN72D54A662Z) [REDACTED]

rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Marzot

- *Ricorrente* -

*Contro*

**IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (M.I.M.)** in persona del  
Ministro *pro tempore* (c.f.: 80185250588) rappresentato e difeso dall'Avvocatura  
Generale dello Stato

- *Resistente* -

*Nonché contro*

**L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA** in persona  
del Direttore Generale *pro tempore* (c.f.: 80062970373) rappresentato e difeso  
dall'Avvocatura Generale dello Stato

- *Resistente*-

*nonché nei confronti di*

**STEFANIA STEELE,** [REDACTED]

**ANGELA MAI,** [REDACTED]

- *Controinteressati*-

**QUANTO AL RICORSO INTRODUTTIVO  
PER L'ANNULLAMENTO DEL:**

- **bando di concorso per titoli ed esami** per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, protocollato il **06.12.2023** al n. 0002575 (All. A – Bando di concorso);
- **revisione delle classi di concorso** di cui alla tabella A per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, adottato con decreto ministeriale del 22.12.2024 al numero 0000255. (All. A1 – Revisione delle classi di Concorso).
- **decreto ministeriale del 26.10.2023 n. 205** (prot. 000205) nella parte in cui viene prevista una riserva di posti per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici (All. B – D.M. 55/2023);
- **integrazione del bando di concorso** per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, protocollato il **17.01.2024** al n. 0000078 (All. C – Integrazione Bando);
- **graduatoria di merito** della procedura concorsuale per i posti comuni nella scuola secondaria di primo grado – classe di concorso AB25 – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE) per la regione Emilia-Romagna, approvata il **04.07.2025** (Prot. 0000640) con decreto dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna (All. D – Graduatoria di merito);
- **rettifica della graduatoria di merito** della procedura concorsuale per i posti comuni nella scuola secondaria di primo grado – classe di concorso AB25 – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE) per la regione Emilia-Romagna, approvata il **11.07.2025** (Prot. 0000720) con decreto dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna (All. E – Rettifica della graduatoria di merito);
- **rettifica della graduatoria di merito** della procedura concorsuale per i posti comuni nella scuola secondaria di primo grado – classe di concorso AB25 – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE) per la regione Emilia-Romagna, approvata il **22.08.2025** (Prot. 0001085) con decreto dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna (All. F – Seconda rettifica della graduatoria di merito);

- **rettifica della graduatoria di merito** della procedura concorsuale per i posti comuni nella scuola secondaria di primo grado – classe di concorso AB25 – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE) per la regione Emilia-Romagna, approvata il **25.08.2025** (Prot. 0001087) con decreto dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna (All. G – Terza rettifica della graduatoria di merito);
- **integrazione della graduatoria di merito** della procedura concorsuale per i posti comuni nella scuola secondaria di primo grado – classe di concorso AB25 – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE) per la regione Emilia-Romagna, approvata il **26.08.2025** (Prot. 0001121) con decreto dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna (All. H – Integrazione della graduatoria di merito);
- **integrazione contingente del personale docente** con contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato finalizzato al ruolo da concorsi regionali scorrimenti e surroghe classe di concorso AM2B (ex AB25) anno scolastico 2025/26, per la regione Emilia-Romagna, approvata il **27.08.2025** (Prot. 0034154) con nota dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna (All. I – integrazione contingente del personale docente);
- **e ogni altro atto connesso**, conseguente o presupposto ancorché non cognito.

\*\*\* \*\*

**QUANTO AL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI  
PER L’ANNULLAMENTO  
PREVIO ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA CAUTELARE**

- dei **verbali della sottocommissione I** e delle relative griglie (All. L – verbali sottocommissione I);
- dei **verbali della sottocommissione II** e delle relative griglie (All. M – verbali sottocommissione II);
- dei **verbali della sottocommissione III** e delle relative griglie (All. N – verbali sottocommissione III);
- dei **verbali della sottocommissione IV** e delle relative griglie (All. O – verbali sottocommissione IV);
- dei **verbali della sottocommissione V** e delle relative griglie (All. P – verbali sottocommissione V).
- **e ogni altro atto connesso**, conseguente o presupposto ancorché non cognito.

\*\*\* \*\*

**FATTO**

- 1) L'odierna ricorrente, Prof.ssa Alessandra Sallustio, ha partecipato al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, indetto con Decreto Dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023, per la classe di concorso AB25 (DOC. 1 domanda di partecipazione).
- 2) Veniva approvata una prima graduatoria di merito in data 04.07.2025 con decreto dall'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna (doc. 2 graduatoria).
- 3) Successivamente all'approvazione della prima graduatoria, e a seguito delle numerose segnalazioni pervenute in merito all'erronea attribuzione dei punteggi relativi ai titoli dei candidati, la Commissione giudicatrice è stata costretta a procedere a plurime rettifiche e integrazioni, segno evidente della diffusività e della gravità degli errori commessi.
- 4) In particolare, la graduatoria è stata oggetto di ben quattro interventi correttivi nell'arco di poche settimane: una prima rettifica è stata disposta già in data 11 luglio 2025, a distanza di appena sette giorni dall'approvazione della graduatoria cosiddetta definitiva; una seconda rettifica è seguita in data 22 agosto 2025; una terza in data 25 agosto 2025, ossia a soli tre giorni di distanza dalla precedente; infine, un'ulteriore integrazione è stata adottata il giorno successivo, il 26 agosto 2025 (DOC. 3 – 4 – 5).
- 5) Quindi ad un'attenta analisi, la graduatoria suindicata ha fin da subito riportato una molteplicità di errori dovuti ad una non corretta valutazione dei titoli e dei requisiti di ammissione di taluni candidati, valutati dalle Commissioni di esame in maniera non conforme a quanto espressamente stabilito dal bando di concorso medesimo.
- 6) Tale situazione pregiudica la posizione giuridica della ricorrente, la quale vanta un interesse diretto, concreto e attuale, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/1990, a conoscere gli atti del procedimento al fine di verificare la legittimità, la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa e, conseguentemente, a tutelare le proprie posizioni giuridiche soggettive eventualmente lese.

5) Per tali ragioni, in data 5 settembre 2025, il sottoscritto difensore, in nome e per conto della Prof.ssa Sallustio e di altri candidati, ha inoltrato, a mezzo PEC, all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna formale istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 e dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, chiedendo di prendere visione e di estrarre copia degli atti relativi alla procedura concorsuale (doc. 6, istanza di accesso agli atti). L'Ufficio Scolastico ha, tuttavia, osteso solo parzialmente la documentazione richiesta con decreto dell'11 novembre 2025 (prot. n. 45347).

6) A seguito dell'impugnazione, innanzi al T.A.R. Emilia-Romagna, del parziale accoglimento dell'istanza di ostensione, il Tribunale ha accolto il ricorso, ordinando all'Amministrazione l'ostensione, ma dei soli verbali della procedura di gara (SENT. 1659/2025).

7) In esecuzione della sentenza, **in data 26 gennaio 2026**, l'Amministrazione ha quindi osteso gli atti nei termini ivi stabiliti.

\*\*\*\*\*

**Con il presente ricorso per motivi aggiunti si intendono integralmente richiamate e trasfuse nel presente atto, quali sue parti integranti e sostanziali, tutte le circostanze in fatto e i motivi in diritto rappresentanti nel ricorso introduttivo**

\*\*\*\*\*

## DIRITTO

**PRIMO MOTIVO: *Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 431 del D.lgs. n. 297 del 1994; DELL'ART.11 del D.M. n. 205 del 2023; Violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui al all'allegato B del D.M. n. 205 del 2023; Eccesso di potere per violazione della par condicio. Erronea rappresentazione in fatto e in diritto. Violazione dell'art. 97 Cost.***

È opportuno premettere che l'Amministrazione non ha osteso le griglie di valutazione dei titoli. Per cui, la censura ha potuto riguardare esclusivamente i titoli allegati ai verbali delle singole sottocommissioni, e in particolare quelli

afferenti alla sola sottocommissione V. Con riferimento alle restanti sottocommissioni, invece, tale riscontro non è stato possibile, in quanto i relativi titoli non risultano allegati alla documentazione versata in atti.

**Per tale ragione, come si dirà *infra*, si insiste in via istruttoria affinché siano ostese anche le schede di valutazione dei titoli relative a tutti i candidati.**

Tanto premesso, si rileva che l'art. 431 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 stabilisce che il Ministro per la pubblica istruzione determina i titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami del personale docente, principio che trova piena attuazione nel D.M. n. 205 del 2023 e conseguentemente nell'Allegato B ad esso allegato. L'art 11 del D.M. n. 205 del 2023 prevede, infatti, che l'Allegato B, che costituisce parte integrante del decreto, identifica i titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente e la ripartizione dei relativi punteggi.

Orbene, dal raffronto tra i titoli allegati dei candidati e i punteggi loro attribuiti in sede di graduatoria emerge come l'Amministrazione, **in favore di alcuni, ha riconosciuto il punteggio di 12,5 punti per il superamento delle prove del precedente concorso AB24 e AB25**, mentre il medesimo punteggio non è stato attribuito alla prof.ssa Sallustio, pur a fronte dell'allegazione del medesimo titolo.

Tale differenziazione, allo stato degli atti, evoca un'applicazione non uniforme dei criteri di attribuzione del punteggio, traducendosi in una evidente lesione della *par condicio competitorum*, **atteso che i candidati titolari del medesimo titolo, *recte* la prof.ssa Sallustio, sono stati trattati in modo ingiustificatamente ineguale quanto alla sua valorizzazione ai fini concorsuali.**

\*\*\* \*\*

#### **A. CANDIDATA PLACUCCI**

Da quanto emerge dalle griglie allegate al verbale n. 50, relativo alla candidata Placucci, risulta che la stessa ha allegato alla domanda di partecipazione, oltre al

titolo di accesso — *rectius*, la laurea magistrale in lingue straniere — i seguenti ulteriori titoli (griglia All. P):

- 1) certificazione linguistica di livello C1;
- 2) qualificazione per l'insegnamento dell'italiano a stranieri;
- 3) superamento delle prove nel precedente concorso AB24 e AB25;
- 4) una laurea magistrale in scienze religiose (si v. gli allegati alla griglia All. P).

Il/la sottoscritto/a OLACCI MONICA  
c.f. RLCNC76A59C573C  
TRASMETTE/PRESENTA

in allegato i seguenti titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva:

1. CERTIFICAZIONE LINGUISTICA C1 (LANGUAGE CERT)
2. QUALIFICA INSEGNAMENTO ITALIANO A STRANIERI (CA' FOSCARI)
3. ABILITAZIONE CONCORSO ORDINARIO AB24/AB25
- 4.
- 5.
- 6.

Alla luce di tali allegazioni e del punteggio finale conseguito di 36,25 per i titoli, appare chiaro che la commissione abbia attribuito alla candidata un punteggio di **3,75 punti** per la certificazione linguistica ai sensi del punto B.4.12 della Tabella B (Doc. 4), **nonché 2,5 punti** per la qualificazione per l'insegnamento dell'italiano a stranieri ai sensi del punto B.4.11 della Tabella B, ulteriori **7,5** per la laurea in scienze religiose ai sensi del punto B.4.6. e **12,5 punti per il superamento delle prove del precedente concorso AB24/AB25 (che invece non sono stati riconosciuti ad altri candidati)**, nonché ulteriori 10 punti per il titolo di accesso e per i titoli di servizio autocertificati e non presenti in griglia.

\*\*\* \*\*

## B. CANDIDATA GIANNOTTI

Da quanto emerge dalle griglie allegata al verbale n. 33, relativo alla candidata Giannotti, risulta che la stessa ha allegato alla domanda di partecipazione, oltre al titolo di accesso — *rectius*, la laurea magistrale in lingue straniere — i seguenti ulteriori titoli (griglia All. P):

- 1) certificazione linguistica di livello C2 in inglese;
- 1) certificazione linguistica di livello C1 in tedesco;
- 3) superamento delle prove nel precedente concorso AB24 e AB25.



abilitazione cdc AB24\_ 22.03.2023.jpg  
333K



abilitazione cdc AB25\_ 31.05.2023.jpg  
324K

Alla luce di tali allegazioni e del punteggio finale conseguito di **34,25** per i titoli, appare evidente che la commissione abbia attribuito alla candidata un punteggio di **5 punti** per la certificazione linguistica in lingua inglese c2 e **3,75** per la certificazione linguistica in tedesco c1 ai sensi del punto B.4.12 della Tabella B (Doc. 4), e **12,5 punti per il superamento delle prove del precedente concorso AB24/AB25** nonché 13,5 punti per il titolo di accesso e per i titoli di servizio autocertificati e non presenti in griglia

\*\*\* \*\*

### C. CANDIDATA FUSO

Da quanto emerge dalle griglie allegate al verbale n. 32, relativo alla candidata Fusso, risulta che la stessa ha allegato alla domanda di partecipazione, oltre al titolo di accesso — *rectius*, la laurea magistrale in lingue straniere — i seguenti ulteriori titoli (griglia All. P):

- 1) master II livello didattica italiano;
- 2) master I livello sociologia e metodologia della didattica negli insegnamenti linguistici;
- 3) certificato lingua inglese c1;
- 4) certificato clil;
- 5) superamento delle prove nel precedente concorso AB24 e AB25 (griglia All. P).

Gentilissime,

come da accordi invio i titoli dichiarati, ovvero:

- Master in Didattica dell'Italiano come L2
- Master in Sociologia e metodologia della didattica degli insegnamenti linguistici
- Certificato Inglese C1
- CLIL

Oltre a questi, allego anche la graduatoria del concorso ordinario 2020 ab25, che attesta il superamento dello stesso.

Alla luce di tali allegazioni e del punteggio finale conseguito di **37,00** per i titoli, appare evidente che la commissione abbia attribuito alla candidata un punteggio di **3,75 punti** per la certificazione linguistica c1 in inglese ai sensi del punto B.4.12 della Tabella B (Doc. 4), **3,75 punti** per il certificato clil ai sensi del B.4.11, nonché **1,25** per il master di primo livello e **1,25** per il master di secondo livello ai sensi del punto B.4.13 della Tabella B e **per il superamento delle prove del precedente concorso AB24/AB25 12,5 punti** e oltre ad ulteriori 14,5 punti per il titolo di accesso e per i titoli di servizio autocertificati e non presenti in griglia.

\*\*\* \*\*

#### **D. CANDIDATA GALLETTI**

Da quanto emerge dalle griglie allegate al verbale n. 32, relativo alla candidata Galletti, risulta che la stessa ha allegato alla domanda di partecipazione, oltre al titolo di accesso — *rectius*, la laurea magistrale in lingue straniere — i seguenti ulteriori titoli (griglia All. P):

- 1) certificato lingua inglese c2 in inglese;
- 2) certificato clil;
- 3) superamento delle prove nel precedente concorso AB24 e AB25

Il/la sottoscritto/a GALLETTI MARIA  
c.f. GLLRT 85D45 F857g

TRASMETTE/PRESENTA

in allegato i seguenti titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva:

1. ER
2. CLIL
3. ABILITAZ. DA CONCORSO
- 4.
- 5.

Alla luce di tali allegazioni e del punteggio finale conseguito di **32,50** per i titoli, appare evidente che la commissione abbia attribuito alla candidata un punteggio di **5 punti** per la certificazione linguistica c2 in inglese ai sensi del punto B.4.12 della Tabella B (Doc. 4), **3,75 punti** per il certificato clil ai sensi del B.4.11, **nonché per il superamento delle prove del precedente concorso AB24/AB25 12,5 punti** (All. P) nonché 11,25 punti per il titolo di accesso e per i titoli di servizio autocertificati e non presenti in griglia.

\*\*\* \*\*

Orbene, alla luce delle considerazioni che precedono, emerge con evidenza come l'operato dell'Amministrazione si ponga in aperto contrasto con i principi che presidiano i concorsi pubblici, determinando un'ingiustificata alterazione della *par condicio* tra i candidati avendo attribuito, a fronte della medesima allegazione, ad alcuni candidati il punteggio di 12,5 per il superamento delle prove in un precedente concorso, mentre ad altri — tra cui la prof.ssa Sallustio — non sono stati attribuiti.

Come è noto, nelle procedure selettive l'attività della Commissione esaminatrice è rigidamente vincolata non soltanto alla *lex specialis*, ma anche ai principi di imparzialità, buon andamento e uguaglianza sostanziale di cui all'art. 97 Cost. Tali principi trovano concreta attuazione proprio **attraverso l'applicazione uniforme e coerente dei criteri di valutazione stabiliti dal bando**, i quali

non possono essere interpretati o applicati in modo difforme rispetto a candidati che si trovino in situazioni identiche.

In questa prospettiva, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che sussiste violazione del principio di parità di trattamento ogniqualvolta l'Amministrazione, in presenza di situazioni identiche o analoghe, applichi discipline valutative differenti, ovvero, viceversa, applichi il medesimo trattamento a situazioni tra loro disomogenee. In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato secondo cui "**sussiste disparità di trattamento quando in presenza di situazioni identiche o analoghe, l'amministrazione pubblica applica trattamenti diversi, o, viceversa, quando in presenza di situazioni diverse opera uguale trattamento**" (Cons. di Stat 4586 del 2024).

Il medesimo principio è stato ribadito anche dal TAR Emilia-Romagna Bologna, il quale ha ritenuto illegittima la condotta della Commissione che, nell'ambito della valutazione delle pubblicazioni scientifiche, aveva attribuito punteggi differenti a contribuiti che avevano ricevuto la medesima qualificazione qualitativa (T.A.R. Bologna, sent. n. 188 del 2015). In tale occasione il Giudice ha evidenziato come l'uniformità valutativa costituisca un corollario imprescindibile dei principi di imparzialità e di parità di trattamento, imponendo che a titoli identici venga attribuito il medesimo punteggio, salvo che non emergano elementi oggettivi e adeguatamente motivati idonei a giustificare una diversa valutazione.

\*\*\*

**Trasponendo tali coordinate interpretative al caso di specie, la violazione della *par condicio* risulta palese!**

Infatti, mentre alla prof.ssa Sallustio non sono stati attribuiti i 12,5 punti previsti per il superamento delle prove di un precedente concorso analogo a quello oggetto del presente giudizio, il medesimo punteggio risulta invece essere stato riconosciuto ad altri candidati titolari dello stesso titolo. Tale circostanza evidenzia, dunque, una applicazione **non uniforme dei criteri di valutazione** stabiliti dalla *lex specialis*, idonea a determinare una manifesta disparità di

trattamento tra candidati che si trovano in una situazione giuridica identica. Il superamento delle prove del precedente concorso per le classi di concorso AB24 e AB25 costituisce, infatti, ai sensi della tabella B (doc. 4) un titolo, il cui possesso da diritto al candidato ad un punteggio di 12,5 senza possibilità per la commissione di discostarsene.

Ne deriva che l'Amministrazione era tenuta ad attribuire il punteggio di 12,5 a tutti i concorrenti che avessero allegato il superamento di un precedente concorso in AB24/AB25, tra cui la prof.ssa Sallustio, la quale aveva indicato il possesso del titolo in sede di domanda di partecipazione.

La mancata attribuzione del punteggio previsto, a fronte della sua attribuzione ad altri candidati titolari del medesimo requisito, integra pertanto una **evidente e ingiustificata disparità di trattamento**, idonea ad alterare l'equilibrio competitivo della procedura selettiva.

\*\*\*

Ma vi è di più.

Infatti, alla luce delle coordinate giurisprudenziali, la Commissione esaminatrice non avrebbe potuto neppure interpretare restrittivamente per la sola prof.ssa Sallustio l'ambito applicativo dei criteri di valutazione stabiliti dalla *lex specialis*, introducendo surrettiziamente una applicazione differenziata del punteggio previsto per il superamento del precedente concorso. In tal senso si è espresso il TAR Lazio affermando che la Commissione non può introdurre, in sede di valutazione, limitazioni o distinzioni non previste dal bando, poiché ciò determinerebbe una indebita alterazione delle regole della procedura concorsuale (T.A.R. Roma sent. n. 1921 del 2024). Analogo principio è stato ribadito sempre dal TAR Lazio, Roma secondo cui il chiaro tenore letterale della *lex specialis* **non consente all'Amministrazione di modificare postumamente i criteri valutativi rispetto a quelli previsti dal bando di gara** (T.A.R. Roma sent. n. 19372 del 2023).

Nel caso di specie, l'Allegato B al D.M. n. 205 del 2023 (Doc. 4) prevede espressamente l'attribuzione di uno specifico punteggio per il superamento delle

prove del precedente concorso. Tale previsione, per la sua formulazione, non lascia alcuno spazio a interpretazioni restrittive o a applicazioni selettive da parte della Commissione. **Il che significa che il relativo punteggio 12,5 avrebbe dovuto essere riconosciuto in modo uniforme a tutti i candidati che dimostrino il possesso del titolo.**

Alla luce di tali considerazioni, la mancata attribuzione dei 12,5 punti alla prof.ssa Sallustio, pur a fronte dell'attribuzione del medesimo punteggio ad altri candidati titolari dello stesso titolo, **integra un evidente vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, con conseguente illegittimità della graduatoria.**

\*\*\*

**ISTANZA ISTRUTTORIA**  
**EX ART. 64 C.P.A.**

Si insiste, nella richiesta di ostensione dei documenti e degli atti del concorso, in particolare delle schede di valutazione dei titoli ai sensi e per gli effetti dell'art. 64 c.p.a., atteso che la loro conoscenza costituisce presupposto indefettibile per l'esercizio pieno del diritto di difesa in capo alla ricorrente. L'art. 64, comma 3, del c.p.a. attribuisce, infatti, al giudice amministrativo il potere di disporre, anche d'ufficio, l'acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità della pubblica amministrazione. Tale potere istruttorio si coordina con quanto previsto dall'art. 65, comma 3, c.p.a., secondo cui, ove l'amministrazione non provveda al deposito del provvedimento impugnato e degli altri atti, il presidente o un magistrato da lui delegato ovvero il collegio ordina, anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni.

In tal senso, si precisa che l'odierna richiesta viene formulata per le medesime ragioni già puntualmente esposte nell'istanza di accesso agli atti indirizzata all'Amministrazione (Doc. 1 – istanza di accesso) per:

- **Le domande di partecipazione** di tutti i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito per la classe di concorso AB25, complete di ogni allegato

e delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 in ordine al possesso dei titoli e dei requisiti di ammissione e valutazione;

- **Le schede di valutazione** individuali o le griglie analitiche riportanti i punteggi attribuiti a ciascun candidato per ogni singolo titolo valutabile, sia esso di accesso, culturale, professionale o di servizio.

L'acquisizione della documentazione sopra richiamata risulta essenziale al fine di verificare la corretta applicazione dei criteri di valutazione stabiliti dalla *lex specialis* e, in particolare, di accertare le modalità con cui la Commissione esaminatrice ha **attribuito i punteggi relativi ai titoli posseduti dai candidati di tutte le sottocommissioni di gara.**

\*\*\*

**ISTANZA CAUTELARE**  
**EX ART. 55 C.P.A.**

**Fumus boni iuris:**

Sul *fumus boni iuris* si rimanda a quanto già ampiamente dedotto nella parte in fatto e nel considerato in diritto dal quale emerge non solo la non manifesta infondatezza del ricorso, ma anche la assoluta ragionevolezza della pretesa di parte Ricorrente.

**Periculum:**

Quanto al *periculum in mora*, deve rilevarsi che la ricorrente è stata illegittimamente privata del bene della vita cui aspira, bene che risulterebbe irreversibilmente compromesso ove non venissero tempestivamente adottate idonee misure cautelari sospensive.

Sussiste, pertanto, un pregiudizio grave e irreparabile, in considerazione dell'imminente avvio delle attività di docenza da parte dei candidati risultati vincitori della procedura concorsuale. Il danno si appalesa irreparabile, nelle more del giudizio di merito, anzitutto per la prof.ssa Sallustio, la quale vedrebbe **irrimediabilmente frustrate le proprie legittime aspettative di carriera e di crescita professionale.** Ma il pregiudizio assume rilievo anche sotto un profilo ulteriore

e più ampio, atteso che l'illegittima immissione in ruolo di candidati non legittimamente individuati quali vincitori incide altresì sull'interesse pubblico al corretto svolgimento del servizio scolastico e alla qualità dell'offerta formativa, con evidente riflesso sulla posizione degli studenti.

Sussistono, dunque, i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare, dovendosi adottare misure idonee a preservare interinalmente i diritti e gli interessi della parte ricorrente sino alla definizione del giudizio di merito. Peraltro, la fissazione della camera di consiglio risulterebbe opportuna anche ai fini della trattazione della già formulata istanza istruttoria.

In subordine si chiede che, tenuto conto della assoluta peculiarità della vicenda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 cpa venga disposta la sollecita fissazione dell'udienza di merito

\*\*\*

**P.Q.M.**

Voglia l'Ecc. T.A.R. adito rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione accogliere il presente ricorso e per l'effetto:

**in via istruttoria:**

- ordinare all'amministrazione resistente l'ostensione in giudizio – disponendo, ove occorra, la nomina di un Commissario *ad acta* con potere sostitutivo – degli atti e/o della documentazione del concorso, come riportata in epigrafe.

**In via cautelare:**

- previa audizione del sottoscritto difensore nella Camera di Consiglio che vorrà all'uopo fissare, disporre l'ammissione con riserva della ricorrente e/o sospendere l'esecuzione dei provvedimenti impugnati. In subordine ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 cpa disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

**in via principale nel merito:**

- annullare la graduatoria della procedura concorsuale per i posti comuni nella scuola secondaria di primo grado – classe di concorso AB25 per la Regione

Emilia-Romagna nonché le successive integrazioni e rettifiche, con conseguente subentro della ricorrente in posizione utile

- e dichiarare inefficaci i contratti di lavoro *medio tempore* sottoscritti dai vincitori della procedura concorsuale;

**in via subordinata nel merito:**

- annullare il Bando di concorso nella parte in cui prevede complessivamente una quota di riserva superiore al 50 per cento dei posti messi a bando e il conseguente annullamento dell'intera procedura gara di cui in narrativa,

- e dichiarare inefficaci i contratti di lavoro *medio tempore* sottoscritti dai vincitori della procedura concorsuale;

**in ogni caso:**

con vittoria di spese, onorari del giudizio, I.V.A. e C.p.a. e rimborso del contributo unificato del ricorso.

Bologna, 16 marzo 2026

Avv. Silvia Marzot

Firmato digitalmente da:  
MARZOT SILVIA  
Data: 17/03/2026 11:22:45

*Ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis del D.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dichiara che trattasi di ricorso per motivi aggiunti in materia di concorsi pubblici e che il contributo unificato dovuto è di € 325,00.*

*Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità degli interessati, si chiede l'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a consentire l'identificazione delle persone fisiche menzionate in sentenza.*

Si producono i documenti come da separato elenco.